



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre†

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– versamento su conto corrente postale n. 11747870
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

*Il nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, Chiesa cattolica e dignità dell'uomo**

The new EU Regulation on personal data protection, Catholic Church and human dignity

MARTA TIGANO

RIASSUNTO

La diretta applicabilità, in ciascuno dei Paesi membri, delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e la contemporanea entrata in vigore del Decreto generale approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana contenente Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, hanno costituito lo spunto del presente contributo. L'Autore, infatti, si propone di analizzare la disciplina canonistica in materia di protezione dei dati personali, nella consapevolezza dell'apporto specifico che le comunità religiose possono offrire, anche in questa materia, all'Unione Europea, sulla base della comune aspirazione al riconoscimento del valore unico ed irriducibile della persona e della sua dignità.

ABSTRACT

The direct applicability, in each of the Member Countries, of the European regulation 2016/679 on the Protection of individuals with regard to the processing of personal data, and the simultaneous entry to force of the General decree approved by the Italian Episcopal Conference containing Provisions for the protection of the right to good reputation and confidentiality, were the starting point for this contribution. The Author, in fact, proposes to analyze the canon law on the protection of personal data, in the awareness of the specific contribution that religious communities can offer, also in this matter, to the European Union, based on the common aspiration to the recognition of the unique and irreducible value of the person and his dignity.

PAROLE CHIAVE

Protezione dati personali; Regolamento europeo; Chiesa cattolica italiana; Dignità dell'uomo.

*Il testo riproduce, con l'aggiunta di aggiornamenti bibliografici, il contributo destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri.

KEY WORDS

Protection personal data; European regulation; Italian Catholic Church; Human dignity.

SOMMARIO: 1. *Premesse* – 2. *Il nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali* – 3. *L'art. 91 del Regolamento UE: "Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose"* – 4. *Il Decreto generale della CEI del 25 maggio 2018 e «l'ermeneutica della dignità»*

1. *Premesse*

In tema di protezione dei dati personali, la data del 25 maggio 2018 è stata contrassegnata da due eventi di fondamentale importanza: da una parte, a livello europeo, la diretta applicabilità, in ciascuno dei Paesi membri, delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla *Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*¹; da un'altra parte, a livello nazionale, l'entrata in vigore del Decreto generale approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana contenente *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* che ha aggiornato il precedente Decreto del 1999 al fine di renderlo conforme alle nuove norme comunitarie².

A parte alcune incertezze interpretative³, non v'è dubbio che la disciplina

¹ Il nuovo Regolamento europeo è subentrato alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Per una prima lettura, si rinvia a MANUEL GANARIN, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11, 2018.

² Per un commento al Decreto generale della CEI del 20 ottobre 1999 e la sua applicazione al primo caso controverso registratosi in Italia per il trattamento di un dato «sensibile» relativo all'appartenenza confessionale, si veda l'autorevole contributo di SALVATORE BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di "tutela" dai registri di battesimo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, p. 294 ss. Sul nuovo Decreto generale CEI, si rinvia a MANUEL GANARIN, *Specificità canonistiche e implicazioni ecclesiastiche del nuovo Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana sulla tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2018, p. 582 ss.; ID., *La tutela dei dati personali nei recenti sviluppi del diritto particolare per la Chiesa cattolica in Italia*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2019, p. 427 ss., nonché VENERANDO MARANO, *Impatto del regolamento Europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa. Prime soluzioni nei decreti generali delle Conferenze episcopali: l'esperienza italiana*, in J. PUJOL (a cura di), *Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e comunicative alla luce del regolamento Europeo per la protezione dei dati*, Edusc, Roma, 2019, p. 19 ss.

³ Certamente, punto di partenza necessario per una lettura sistematica della disciplina concernente

introdotta dal Regolamento UE 2016/679, non solo appaia, *prima facie*, destinata ad incidere (ancora più significativamente che non in passato) anche sulle realtà ecclesiali⁴; ma, soprattutto, che essa segni un tappa importante nel cammino evolutivo del diritto alla *privacy*, contribuendo a (ri)perimetrarne i contenuti ed i limiti.

Invero, tra i settori dell'esperienza giuridica che hanno assunto crescente rilievo nell'odierna società dell'informazione, occorre annoverare certamente quello legato alla protezione dei dati personali, la cui disciplina si è sviluppata a tal punto da coinvolgere i più diversi ambiti dell'ordinamento giuridico per i quali, fino a poco tempo addietro, non si ipotizzava, neanche astrattamente, una possibile interferenza con la c.d. riservatezza.

La legislazione settoriale costituisce, com'è stato affermato⁵, il punto di arrivo di un complesso processo storico che – anche grazie alle elaborazioni della cultura giuridica nordamericana di fine Ottocento e alla legislazione tedesca della fine degli anni '70 – ha portato progressivamente ad ampliare l'oggetto della tutela superando l'originario riferimento al concetto di *privacy*

la protezione dei dati personali risulta essere l'interpretazione delle regole settoriali introdotte dall'Unione europea in termini coerenti con le regole generali, di rango costituzionale e pattizio, che disciplinano la condizione giuridica e l'attività degli enti ecclesiastici, il diritto di libertà religiosa inteso nella sua dimensione individuale e istituzionale, nonché le prerogative di indipendenza ed autonomia delle Chiese in Italia. Una tale necessità appare ancora più avvertita in seguito all'impegno che l'Unione europea ha preso di rispettare e non pregiudicare lo *status* di cui godono le Chiese e le associazioni e comunità religiose nei Paesi membri secondo le rispettive legislazioni nazionali (art. 17, par. 1, TFUE, richiamato dal Considerando n. 165 del Regolamento UE). In questa prospettiva, le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 che appaiono maggiormente significative sono contenute – oltre che in alcune enunciazioni “permissive” (cfr., in particolare, i Considerando nn. 4 e 165) – nell'art. 9, par 2, lett. d) e, soprattutto, nell'art. 91 che, come si avrà modo vedere, rispettivamente disciplinano il trattamento dei dati sensibili da parte di enti e organismi con finalità religiosa e la possibilità, a determinate condizioni, di continuare ad applicare il *corpus* normativo predisposto dalle Chiese ed associazioni o comunità religiose. Si tratta di disposizioni che se, da un lato, introducono importanti elementi di novità nell'assetto attuale; dall'altro lato, tengono ampiamente conto dell'evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni anche nell'ordinamento italiano.

⁴ La nuova normativa europea, infatti, «stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati» e «protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali» (art. 1, par. 1-2). Dunque, tanto con riferimento all'oggetto regolato, quanto con riferimento alle finalità perseguite, il Regolamento europeo non può non avere ripercussioni anche sulle attività di trattamento dei dati aventi natura religiosa. Invero, nel rivelare le convinzioni religiose individuali, «il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali» (considerando, n. 51). «I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: [...] se sono trattati dati personali che rivelano [...] le convinzioni religiose [...]» (considerando, n. 75).

⁵ VENERANDO MARANO, *La protezione dei dati personali fra diritto statale e «garanzie» confessionali*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2006, p. 62.

inteso come «diritto ad essere lasciato solo», per approdare al diritto del soggetto di poter controllare tutte le informazioni che lo riguardano (c.d. diritto all'autodeterminazione informativa)⁶.

Tale fenomeno trova una spiegazione convincente nel processo di globalizzazione finanziaria dell'economia, coadiuvato dal perfezionamento e velocità di sviluppo degli strumenti informatici (che hanno reso sempre più impalpabile ed evanescente il concetto stesso di «confine» tra gli Stati)⁷, accompagnato, parallelamente, dall'incremento del trattamento di dati, anche personali, che, transitando attraverso le «labili frontiere» dei circuiti informatici, senza alcun controllo né «barriera doganale», sono confluiti in archivi o supporti informatici non sempre adeguatamente sorvegliati e utilizzati. Un pericolo reso ancora più grave dal fatto che i dati – ormai affrancati dai supporti cartacei cui erano affidati in passato – possono essere collegati tra loro, astraendoli dallo specifico contesto, e «ricomposti», come in un mosaico, al punto da consentire una «profilazione» del soggetto⁸.

Se il fenomeno appena descritto non è stato di certo la causa principale della trasformazione che nel tempo ha subito il concetto di *privacy*; tuttavia, ha contribuito a determinarne l'evoluzione dall'originario «*right to be let alone*», con il quale era stato tradizionalmente identificato, fino alla sua immedesimazione in un vero e proprio diritto della personalità.

In altre parole, nella prospettiva che trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost., quale stella polare che orienta il nostro ordinamento al valore primario della persona umana⁹, non si è semplicemente verificato il passaggio dal c.d. «diritto ad essere lasciato solo» al più moderno «diritto all'autodeterminazione informativa», ma si è verificato un vero e proprio cambiamento di approccio, con il passaggio da una concezione «dominicale» dei dati relativi alla sfera intima del soggetto – tipica del diritto romano – ad una concezione che, facendo leva sul nesso funzionale tra tutela dei dati personali e dignità della

⁶ Il c.d. diritto all'autodeterminazione informativa, invero, segna un passo in avanti rispetto al semplice diritto alla riservatezza, la cui tutela spesso finiva col tradursi in uno strumento tanto drastico quanto inefficace, ossia nel diritto alla cancellazione dei dati.

⁷ Così RAFFAELE BOTTA, *Trattamento di dati personali e confessioni religiose (dalla legge 31 dicembre 1995, n. 675 al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135)*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 1999, p. 885.

⁸ A ciò deve aggiungersi un altro fenomeno che caratterizza le società contemporanee, quello della «frammentazione culturale» dovuto ai massicci flussi migratori nell'occidente europeo che hanno creato una notevole disomogeneizzazione del quadro sociale e culturale, col risultato di esaltare, anziché assimilare, le diversità, sollecitando gli individui ad un riconoscimento reciproco tra le differenti identità destinate a convivere.

⁹ Sull'argomento si veda, per tutti, ANTONIO RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *federalismi.it*, Rivista telematica, 2013.

persona¹⁰, ha individuato la *ratio* del diritto alla *privacy* nella tutela dell'identità personale.

Il risultato di tale processo sarebbe la possibilità di affermare che, alla base della accresciuta importanza che hanno assunto, nella società contemporanea, la raccolta, la protezione e il trattamento dei dati sensibili – quali strumenti di identificazione della persona – vi è il diritto di ciascun soggetto all'identità (anche digitale) come sintesi alta della propria, irripetibile unicità¹¹.

2. Il nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Non a caso, quindi, è stata proprio l'esigenza di una corretta (ri)costruzione o rappresentazione della propria identità – unitamente all'esigenza, sempre più avvertita, di far sì che il trattamento dei dati personali si realizzasse nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana, nonché della sua dignità – a portare, da un lato, alla «disaggregazione» degli strumenti di tutela e conseguenziale abbandono del compatto ma rigido sistema proprietario a favore di una sorta di «procedimentalizzazione» flessibile del diritto fondamentale, capace di dare il giusto rilievo anche a interessi e dimensioni delle persone diverse rispetto a quelle esclusivamente individuali¹²; dall'altro lato, ad una progressiva estensione del sistema di protezione garantito dai tradizionali strumenti internazionali ed europei – che vanno dalle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sul rispetto della vita privata come diritto fondamentale della persona, fino alla Convenzione del Consiglio d'Europa (108/1981) sulla protezione degli individui rispetto al trattamento automatico dei dati personali; dalla Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (Carta di Nizza) che espressamente

¹⁰ Sul nesso inscindibile, di reciproca e mutua implicazione, tra principio personalista e principio di dignità, cfr. GAETANO SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in *Rivista AIC*, Rivista telematica, 2008.

¹¹ Come è stato affermato, i dati sensibili non rappresentano soltanto il «nucleo duro» della *privacy*, ma si qualificano anche come elementi capaci di determinare una discriminazione tra i soggetti, in special modo quando dall'identità fisica si passi a considerare l'identità sociale (vale a dire la collocazione di un soggetto nel gruppo), e l'identità ideale (cioè il patrimonio di valori di cui il soggetto è portatore). La tutela dei dati sensibili, dunque, si giustifica in base alla necessità di evitare che, per il tramite della loro circolazione, possano crearsi discriminazioni tra i soggetti, in violazione dell'art. 3, comma 1, Cost. Cfr. VINCENZO ZENO-ZENCOVICH, *Commento all'art'22*, in ETTORE GIANNANTONIO – MARIO LOSANO – VINCENZO ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla legge n. 675 del 1996*, Cedam, Padova, 1997, p. 201 ss.

¹² Cfr. SALVATORE BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante?*, cit., p. 298.

dichiara la dignità umana inviolabile – cui si aggiungono alcuni interventi dell'Unione europea volti a specificare le regole di applicazione di principi e norme precedentemente acquisiti al fine di ampliarne la portata.

Fra questi ultimi, merita speciale menzione la direttiva comunitaria 95/46/CE, alla quale, com'è noto, è stata data attuazione, in Italia, con la legge n. 675 del 31 dicembre 1996,¹³ nonché, come già anticipato, il recente Regolamento UE 2016/679.

Rispetto alla normativa susseguitasi in questi ultimi anni, il nuovo Regolamento UE introduce una disciplina a cavallo fra continuità e innovazione, non priva di nodi problematici che occorre sciogliere in via interpretativa.

Con riferimento ai «dati sensibili», tra i quali vanno annoverati quelli di natura religiosa, il Regolamento europeo, pur stabilendo un divieto di trattamento come regola generale, introduce alcune eccezioni nei confronti degli enti e organismi con finalità religiose ove sussistano determinate condizioni.

In particolare, riproducendo l'assetto normativo originario della direttiva 95/46CE, l'art. 9, par. 2d, prevede un'eccezione al divieto di trattamento dei dati sensibili religiosi a favore degli enti senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, altri organismi), i quali adesso possono altresì elaborare i dati dei loro *ex* membri¹⁴.

È tuttavia necessario che il trattamento di dati effettuato da uno di questi soggetti avvenga «nell'ambito delle sua legittime attività» e «con adeguate garanzie»; che tale trattamento riguardi «unicamente i membri, gli *ex* membri o le persone che hanno regolari rapporti con esse a motivo delle sue finalità»; che i dati personali «non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato».

¹³ L'introduzione, in Italia, di una disciplina in materia di protezione dei dati personali si è subito contraddistinta per i forti connotati di provvisorietà e transitorietà; questa impressione è stata peraltro supportata già dalla scelta iniziale del legislatore di affiancare al testo principale, cioè la legge n. 675 del 1996, un secondo provvedimento di pari rango, ovverossia la legge n. 676, con la quale è stato affidato al Governo il compito di integrare, ed eventualmente modificare, il testo legislativo appena approvato. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il Governo ha istruito un'apposita commissione presso il Dipartimento della funzione pubblica, che ha concluso la propria attività licenziando un testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 maggio 2003, poi divenuto D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*». Cfr. RICCARDO ACCIAI, *Privacy e fenomeno religioso: le novità del Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2004, p. 341.

¹⁴ Cfr. art. 9: «È vietato trattare dati personali che rilevino [...] le convinzioni religiose [...] Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: [...] Il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli *ex* membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato».

In presenza di tali condizioni, oppure quando l'interessato abbia fornito il proprio consenso, il trattamento dei dati sensibili è lecito (art. 9, n. 2, lett. d)¹⁵.

Il riferimento agli «*ex membri*» costituisce una novità rilevante in considerazione del fatto che, non applicandosi il Regolamento alla persone decedute¹⁶, per «*ex membri*» devono intendersi quanti hanno scelto di non fare più parte degli enti menzionati nell'art. 9, n. 2, lett. d), ossia, per quel che qui più specificamente interessa, di una fondazione, associazione o altro organismo (senza scopo di lucro) che persegua finalità religiose.

In base a tale previsione, dovrebbero essere evitate le interpretazioni del diritto di cancellazione (art. 17) e del diritto di opposizione (art. 21) risultanti in contrasto con l'autonomia delle confessioni religiose e lo svolgimento di alcune loro funzioni istituzionali (si pensi, ad esempio, alla tenuta dei registri di battesimo¹⁷ o di cresima), nonché con esigenze di «memoria storica» rispondenti ad un interesse di conservazione generalizzato¹⁸.

A parte la novità del riferimento agli «*ex membri*», per il resto appare quindi confermata l'impostazione che riconduce al diritto comune il trattamento dei dati effettuato dagli enti e organismi con finalità religiosa, fatta salva la presenza, peraltro solo eventuale, dei *corpus* normativi predisposti dalle Chiese di cui al successivo n. 91 e nei limiti della portata loro riconosciuta.

¹⁵ Questa previsione, a ben vedere, ricalca quella già contenuta nell'art. 8 della Direttiva 95/46/CE e nella prima parte dell'art. 26, comma 3, lett. a) del *Codice della privacy*, con la novità dell'inclusione anche degli *ex membri* fra i soggetti dei quali è consentito il trattamento dei dati ove ricorrono le condizioni appena richiamate.

¹⁶ In base al Considerando 27, «Il presente Regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute».

¹⁷ Sulla questione del c.d. «sbattezzo» (e le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali del 13 settembre 1999 e del Tribunale di Padova del 29 maggio 2000, n. 3722), si rinvia nuovamente a SALVATORE BERLINGÒ, *Si può esser più garantisti del Garante?*, cit. Sull'argomento si vedano anche GERALDINA BONI, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2001, p. 1687 ss. e GIUSEPPE DALLA TORRE, *Registro dei battesimi e tutela dei dati personali: luci e ombre di una decisione*, in *Giusustizia civile*, 2001, p. 36. Più di recente, MARIA CHIARA RUSCAZIO, *Lo "sbattezzo" tra libertà religiosa e norme implicite. Spunti di diritto comparato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 3 del 2018.

¹⁸ Come è stato sottolineato, cancellare i dati presenti nei registri di battesimo, o di iscrizione, o di iniziazione, o di matrimonio, ecc., non solo impedirebbe alle confessioni religiose di assolvere ad alcune funzioni istituzionali, ma causerebbe la perdita di quella memoria storica che in ogni realtà sociale è costituita dal patrimonio documentale delle sue strutture e organizzazioni fondamentali. Così CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 146.

3. L'art. 91 del Regolamento UE: "Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose"

In base a quest'ultima disposizione, «Qualora in uno Stato membro Chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, *corpus* completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati, tali *corpus* possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento» (par. 1). «Le Chiese e le associazioni religiose che applicano tali *corpus* sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento» (par. 2).

Tale formulazione sembra riflettere, da un lato, la volontà di riconoscere un qualche margine di autonomia alle Chiese e associazioni o comunità religiose, nella consapevolezza della peculiare natura di tali soggetti e, comunque sia, dell'obbligo che l'Unione europea ha assunto con l'art. 17, n. 1 TFUE di rispettarne lo *status* previsto dalle legislazioni nazionali, obbligo significativamente richiamato dal Considerando n. 165 del Regolamento medesimo; dall'altro lato, la volontà di riaffermare un generale principio di assoggettamento alla disciplina eurounitaria in materia di protezione dei dati personali anche le Chiese e le comunità religiose.

In altri termini, ad una prima lettura, la formulazione di cui all'art. 91 del Regolamento sembra rispondere a due impulsi contraddittori: da una parte, riconoscere l'autonomia ordinamentale e organizzativa delle realtà ecclesiali, anche in seguito all'impegno assunto con l'art. 17 TFUE citato; dall'altra parte, assoggettare alla normativa comunitaria (*rectius*, eurounitaria) tutta la materia della protezione dei dati, senza considerare in maniera sufficientemente attenta le peculiarità delle comunità religiose.

Ne deriva un testo che, com'è stato osservato¹⁹, appare frutto di una maturazione non sempre lineare, nel quale la ricerca di un bilanciamento risente della fatica del compromesso e mostra la difficoltà di trovare un reale punto di equilibrio. Emergono contraddizioni non ancora risolte che, in sede di interpretazione e applicazione del dettato normativo, potrebbero portare a forzature di segno unilaterale, fortemente restrittive della libertà e della au-

¹⁹ VENERANDO MARANO, *Impatto del Regolamento Europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa*, cit., p. 28, secondo il quale, per evitare soluzioni fondate sulla pretesa superiorità assiologica di taluni diritti fondamentali rispetto ad altri diritti egualmente fondamentali, nell'interpretazione dell'art. 91, n. 1, si potrebbe ritenere che il requisito della "completezza" non vada inteso come pedissequa identità di disciplina confessionale e comunitaria, ma è sufficiente che la normativa confessionale sia organica e contenga tutte le previsioni che, in base al nuovo Regolamento, appaiono necessarie rispetto alla specificità del trattamento dei dati effettuato dalle Chiese..

tonomia delle Chiese, costrette a dover replicare la disciplina regolamentare nel proprio *corpus* normativo e dover subire poteri di controllo difficilmente compatibili con le attività istituzionali; o, al contrario, fortemente riduttive rispetto alle esigenze di protezione dei dati personali che sono alla base del nuovo Regolamento²⁰.

Invero, tanto con riferimento al requisito della «completezza» – richiesto dal Regolamento nei confronti del *corpus* normativo di matrice confessionale –, quanto con riferimento al requisito della «conformità», o, meglio, dell'obbligo di conformazione della normativa confessionale al Regolamento, potrebbero essere avanzate alcune considerazioni critiche.

Se, infatti, l'esigenza di conformità (*rectius*, conformazione) venisse interpretata in senso restrittivo, ossia come sinonimo di «identità», le Chiese sarebbero tenute a recepire in modo integrale le disposizioni contenute nel Regolamento, a discapito dell'applicazione del proprio *corpus* normativo e, soprattutto, dell'autonomia statutaria che le contraddistingue.

Se, invece, l'esigenza di conformazione o «allineamento» tra disciplina confessionale e disciplina eurolunitaria venisse interpretata nel senso di «congruità» e sostanziale «coerenza» delle norme confessionali rispetto ai valori e principi fondamentali del Regolamento, verrebbero soddisfatti sia il canone della ragionevolezza, sia, soprattutto, la lettura *secundum Constitutionem*²¹.

In questa prospettiva, si potrebbe, ad esempio, ritenere che il *corpus* normativo delle Chiese, per risultare completo o essere reso conforme, non debba prevedere necessariamente o introdurre pedissequamente disposizioni del Regolamento relative ad aspetti come la c.d. profilazione o portabilità²²; men-

²⁰ Il rispetto, costituzionalmente dovuto, nei confronti della *libertas agendi* delle confessioni esige, da un lato, che esse abbiano il diritto di approntare unilateralmente soluzioni normative dinanzi alle quali le autorità statuali rinunciano a verificarne in via preventiva il contenuto; e, dall'altro lato, che la connotazione laica delle istituzioni pubbliche precluda la possibilità di valutazioni “nel merito” degli atti confessionali. In questi termini si esprime MANUEL GANARIN, *Salvaguardia dei dati sensibili e autonomia confessionale*, cit., p. 14.

²¹ Cfr., in tal senso, il sempre attuale contributo di SALVATORE BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante?*, cit., p. 310, il quale, con riferimento alla normativa italiana previgente, ma con riflessioni di portata generale estendibili alla nuova disciplina introdotta dal Regolamento UE, sottolinea come l'opzione di rimettersi alle «idonee garanzie» autonomamente determinate dalle confessioni religiose (cioè i «corpus normativi resi conformi» ai quali, oggi, si riferisce il Regolamento all'art. 91, n. 1), «senza esigere che il loro contenuto sia identico a quello sancito per legge nell'ordine proprio dello Stato, significa adeguarsi espressamente ai principi costituzionali della “distinzione degli ordini” e delle “riserve di statuto” confessionale, quanto all'organizzazione interna dei gruppi religiosi, dettati dagli artt. 7 e 8 della nostra Carta costituzionale. Ove non si cogliesse, anche per quest'aspetto, con un'interpretazione *secundum Constitutionem*, un'autolimitazione implicita nella legge fin dalla sua origine, la si esporrebbe al rischio di una fondata e rilevante eccezione di legittimità costituzionale».

²² La dottrina ha sottolineato l'inutilità di “trasporre”, nei diritti religiosi, le disposizioni sulle condizioni per il consenso e gli obblighi informativi, e ciò in quanto lo spazio di autonomia di cui

tre, viceversa, è necessario che preveda o introduca disposizioni adeguate in materia di liceità del trattamento, informativa dell'interessato, conservazione dei dati²³.

Peraltro, nell'applicazione del proprio *corpus* normativo, completo o «conformato» nei termini sopradescritti, le Chiese e le associazioni o comunità religiose sono soggette, in base a quanto prevede l'art. 91, n. 2 del Regolamento UE, al controllo di un'autorità indipendente, che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di indipendenza e competenza e sia in grado di esercitare i compiti e i poteri previsti dal capo VI del Regolamento.

A questo proposito, sembra doversi ritenere che tale autorità possa essere diversa rispetto al Garante per la protezione dei dati personali, ma non possa essere istituita né collegata in alcun modo con una confessione religiosa, in quanto necessaria a garantire l'esistenza di un controllo (indipendente) da parte dell'autorità pubblica. Quest'ultima affermazione, tuttavia, rafforza l'interrogativo di fondo che emerge da una prima lettura del Regolamento UE 2016/679, vale a dire se la disciplina introdotta dall'art. 91 consenta, o no, un effettivo rispetto dell'indipendenza e della libertà delle Chiese, così come garantita, in Italia, a livello costituzionale e pattizio, e riaffermata, a livello europeo, per effetto del principio generale di cui al richiamato artt. 17, n. 1 TFUE²⁴.

4. Il Decreto generale della CEI del 25 maggio 2018 e «l'ermeneutica della dignità»²⁵

Se questo interrogativo non può trovare risposta nel d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – emanato al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE – che si limita ad abrogare quelle disposizioni contenute nel *Codice della privacy* riferibili alle Chiese e agli enti ecclesiastici; di contro, un qual-

godono le confessioni ammette la possibilità di «debuocratizzare» le attività di trattamento dei dati sensibili nella misura in cui siano effettuate entro un'organizzazione di tendenza, cui l'adepto aderisce volontariamente. Così SALVATORE BERLINGÒ, op. cit., p. 304.

²³ Di quest'avviso è VENERANDO MARANO, op. ult. cit., p. 29.

²⁴ La dottrina ha sottolineato l'inutilità di “trasporre”, nei diritti religiosi, le disposizioni sulle condizioni per il consenso e gli obblighi informativi, e ciò in quanto lo spazio di autonomia di cui godono le confessioni ammette la possibilità di «debuocratizzare» le attività di trattamento dei dati sensibili nella misura in cui siano effettuate entro un'organizzazione di tendenza, cui l'adepto aderisce volontariamente. Così SALVATORE BERLINGÒ, op. cit., p. 304.

²⁵ Il titolo, com'è evidente, è ispirato all'ultimo, autorevolissimo lavoro di VINCENZO SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Giuffrè, Milano, 2018.

che utile spunto di riflessione può ricavarsi dalla lettura del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante “*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*”, approvato, come si diceva, per aggiornare la normativa canonica particolare (vale a dire il Decreto CEI del 20 ottobre 1999) ai fini della sua “conformazione” al Regolamento UE²⁶.

Con specifico riferimento al tema del necessario equilibrio fra protezione dei dati, libertà religiosa e autonomia confessionale, le enunciazioni di maggiore interesse sono certamente contenute nelle premesse e nell’art. 22 del Decreto.

Le premesse, invero, non solo chiariscono i presupposti per l’applicazione della disciplina, ma anche, riaffermando principi e valori imprescindibili per la Chiesa, offrono il quadro di riferimento nel quale si colloca l’intervento del legislatore canonico in questo specifico settore²⁷.

Viene innanzitutto richiamato il diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza di cui al can. 220 del Codice di diritto canonico del 1983²⁸, unitamente al riconoscimento dell’opportunità di una sua più articolata regolamentazione e assumendo, quale finalità del Decreto stesso, quella di garantire che il trattamento dei dati personali relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel pieno rispetto di tale diritto²⁹.

Subito dopo viene affermato il principio di fondo che assume valore centrale nell’«economia» del Decreto, ovvero che «la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto

²⁶ Il Decreto appare molto più articolato e completo rispetto al suo “precedente” del 1999; si compone di ben 26 articoli ed è redatto con una certa precisione di esposizione, organicità di contenuti e omogeneità espressiva. Inoltre, la volontà di favorirne la conoscenza e l’applicazione da parte dei fedeli, enti ecclesiastici e soggetti esterni all’ordinamento canonico, ha suggerito di inserire delle note documentali contenenti i testi completi delle norme citate e richiamate nelle premesse e nel corpo dell’intervento normativo della CEI, anziché di operare dei semplici rinvii.

²⁷ Non sorprende, pertanto, la scelta di mantenere ferme le formule permissive già contenute nel Decreto CEI del 1999, con una sola rilevante novità contenuta nei «Considerando» introduttivi.

²⁸ Can. 220, CIC: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità». Tale riconoscimento trova un corrispondente nel can. 23 del Codice dei canoni delle Chiese orientali, anch’esso richiamato nel Decreto, che dispone: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, né violare il diritto di qualsiasi persona a difendere la propria intimità». Per un commento al can 220, può leggersi ANGELA SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all’intimità*, in RINALDO BERTOLINO, SANDRO GHERRO, GAETANO LO CASTRO (a cura di), *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Giornate canonistiche di studio, Venezia, 6-7 giugno 1994, Giappichelli, Torino, 1996, p. 372 ss.

²⁹ L’art. 1, par. 2, dispone che: «Il presente Decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi».

nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati».

In tal modo, il Decreto CEI non solo dichiara apertamente quale sia il fondamento e la legittimità dell'attività concernente i dati personali, cioè un'istanza inderogabile della Chiesa cattolica, ma, inoltre, qualificando quest'ultima come ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, non fa altro che richiamare il n. 76 della Costituzione pastorale *Gaudium et Spes*, delineando così il rapporto della Chiesa con la comunità politica.

In altri termini, il rinvio al documento conciliare non sembra casuale né privo di risvolti: la Conferenza Episcopale Italiana, infatti, ponendosi nel contesto ecclesiologico-giuridico che fonda *ad intra* la dimensione istituzionale della Chiesa, rivendica a sé come organo dell'ordinamento canonico una capacità normativa anteriore a qualsiasi riconoscimento esterno. Pertanto, l'attività inerente ai dati personali è riconducibile, in ultima istanza, alla *libertas Ecclesiae*³⁰.

Peraltro, l'ambito di libertà rivendicato dal legislatore canonico è in ragione del suo dichiarato coordinamento con la tutela dei fini istituzionali della Chiesa, un ambito limitato e determinabile sulla base di dati e di criteri obiettivi. La riconosciuta esigenza di una quanto più precisa determinazione della propria sfera di competenza emerge anche dalla precisazione secondo cui «nulla è innovato» circa la vigente normativa canonica, in special modo per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio canonico, lo svolgimento dei processi, la procedura per la dispensa pontificia *super rato*, le disposizioni circa il segreto naturale, d'ufficio e ministeriale e la tenuta degli archivi ecclesiastici.

Così, altrettanto, mantengono «pieno vigore» le disposizioni di natura patrizia che regolamentano una serie di materie e di ambiti espressamente richiamati nel Decreto, come, ad esempio, la celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili; la delibazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale; le sentenze e i provvedimenti circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili; l'attività istituzionale dell'Istituto Centrale e degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero; l'azione svolta da questi ultimi e dalla CEI per la promozione delle erogazioni liberali.

Ancora, viene disposto che «hanno valore in Italia» le disposizioni di diritto particolare della CEI, soprattutto con riferimento al sacramento del matrimonio e all'annotazione del battesimo dei figli adottivi. Quest'ultimo ri-

³⁰ DOMENICO MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2000, p. 589 ss.

chiamo alla normativa canonica viene rafforzato dall'ulteriore richiamo alla normativa eurounitaria e, in particolare, all'art. 17 TFUE, n. 1, che rappresenta, evidentemente, una novità e un utile strumento per favorire la corretta interpretazione e applicazione del nuovo Decreto CEI.

Dunque, riaffermata in maniera chiara e netta l'autonomia della Chiesa, per quanto concerne il punto relativo all'autorità di controllo, il nuovo Decreto si limita a riprendere la formula utilizzata nell'art. 91, n. 2, del Regolamento UE. Così facendo non vengono avallate né forme di assoggettamento della Chiesa ulteriori e diverse rispetto a quelle in qualche modo già previste dal diritto dell'Unione; né vengono trascurate le esigenze di garanzia e protezione dei dati che costituiscono la *ratio* di fondo del Regolamento UE.

Quel che è certo è che rimane sempre viva l'esigenza di un «bilanciamento» tra i diversi diritti fondamentali e i diversi sistemi di regole che entrano in gioco³¹.

In questa prospettiva, potrebbe risultare opportuno attivare – anche in materia di protezione dei dati personali – qualche forma di collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica che, fermi restando i rispettivi ambiti di autonomia e competenze, possa favorire soluzioni interpretative e prassi attuative quanto più possibile condivise.

Così operando, peraltro, si darebbe ulteriore attuazione, nell'esperienza italiana, alla regola della bilateralità di cui all'art. 7, comma 2, (e 8, comma 3) Cost., che il Costituente ha voluto a presidio del sentimento religioso del cittadino-fedele e del pieno sviluppo della persona umana³².

L'auspicio di un tale «dialogo», significativamente fondato sul contributo specifico delle Chiese e delle comunità religiose e sulla «leale collaborazione» tra le «alte Parti», può offrire prospettive di sviluppo sia nei rapporti tra Chiese e Unione europea, alimentati dalla comune aspirazione al riconoscimento del valore unico ed irriducibile della persona e della sua dignità³³; sia nella produzione di un diritto «intercostituzionale» al servizio dell'uomo³⁴.

³¹ Tra i numerosissimi contributi sulle operazioni di bilanciamento assiologicamente ispirate e coinvolgenti i singoli diritti di volta in volta in campo, si veda, per tutti, ANTONIO RUGGERI, *Dignità dell'uomo, diritto alla riservatezza, strumenti di tutela (prime notazioni)*, in *Consulta online*. Rivista telematica, 2016, p. 371 ss.

³² Cfr. SALVATORE BERLINGÒ, GIUSEPPE CASUSCELLI, SARA DOMIANELLO, *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Utet, Torino, 2000.

³³ Sul principio di dignità, ANTONIO RUGGERI, ANTONINO SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 1991, p. 343 ss.

³⁴ Così chiamato da ANTONIO RUGGERI, *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo "intercostituzionale"*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2001, p. 544 ss.

Del resto, non è un caso se il Decreto generale della CEI del 2018 richiama espressamente il documento conciliare *Gaudium et Spes*, che alla dignità dell'uomo dedica l'intero primo capitolo; né è un caso se, recependo una «tradizione costituzionale comune» a tutti i Paesi dell'Unione, la Carta di Nizza-Strasburgo³⁵ assegna il primo posto – nel catalogo dei diritti da essa enunciati – proprio alla dignità, magistralmente definita da Antonio Ruggeri vero ed unico «*Grundwert*» e, ad un tempo, «*Grundnorm*» in senso assiologico-sostanziale³⁶.

Da questo punto di vista, un utile contributo (anche) in materia di protezione dei dati personali può essere offerto dal diritto canonico, non solo in quanto sistema che riconosce nel «diritto di ogni persona a difendere la propria intimità»³⁷ uno dei diritti fondamentali naturalmente connessi alla dignità umana; ma soprattutto in quanto ordinamento in cui il «potere» è «vissuto» come «servizio» (o «*diaconia*»)³⁸, mentre, per converso, l'amore, la carità ed il «principio di dignità» ne costituiscono il «dover-essere giuridico»³⁹.

³⁵ La Carta di Nizza-Strasburgo ha acquistato ancora più rilievo per effetto del richiamo fattovi nel Trattato di Lisbona. Per un approfondimento sul tema, cfr. PASQUALE COSTANZO, LUCA MEZZETTI, ANTONIO RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2010, spec. p. 387 ss.

³⁶ ANTONIO RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, Rivista telematica, 1, 2011, p. 2.

³⁷ Can. 220, CIC.

³⁸ Per le nozioni di dovere, potere e funzione nel diritto canonico, si rinvia a SALVATORE BERLINGÒ, *Funzione amministrativa ed uffici ecclesiastici*, ora in ID., *Nel silenzio del diritto. Risonanze canoniche*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 383-401.

³⁹ I termini sono mutuati da VINCENZO SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, cit., p. 21.